



COMUNE di PONTE BUGGIANESE

Provincia di Pistoia

Medaglia d'Argento al Merito Civile

Ordinanza del Sindaco

ORDINANZA N. 19 del 17/03/2020

OGGETTO: Covid 19. Ordinanza contingibile ed urgente per le attività miste e di sospensione immediata dell'attività di gioco all'interno di tabacchi ed edicole in applicazione del D.P.C.M. 11/03/2020

IL SINDACO

Considerato che l'organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID 19 una emergenza di sanità pubblica di carattere internazionale

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso alla insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili

Visto il Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"

Visto il D.L. 02/03/2020 n.9 "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 ed in particolare l'art. 35 che recita "Disposizioni in materia di ordinanze contingibili e urgenti 1. A seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali"

Visto il DPCM 8 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"

Visto il DPCM 11 marzo 2020 e in particolare l'art.1. comma 1 che recita "*Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro*"

Considerato che sovente nei locali tabacchi, nonché nelle edicole sono esercitate le attività inerenti il gioco lecito come Gratta e Vinci, lotto e 10elotto

Preso atto che la disposizione di cui all'art.1 comma 1 del DPCM 11 marzo 2020 si limita a consentire l'apertura dei tabacchi ed edicole ma non specifica il divieto di esercizio delle attività inerenti il gioco lecito

Preso atto che l'attività di tabacchi spesso viene svolta anche all'interno di Bar che in applicazione dei sopprescindenti DPCM possono svolgere solo l'attività di consegna a domicilio

Richiamata in tal senso la direttiva della Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 12 marzo 2020 indirizzata a tutti i concessionari del gioco pubblico, alle

rivendite dei generi di monopoli (tabacchi) nella quale si richiede il blocco delle slot machines e agli esercenti la disattivazione di monitor e televisori al fine di impedire la permanenza degli avventori all'interno dei locali

Considerato che ancora sul territorio persone, anche anziane, nonostante i pressanti inviti a non muoversi di casa, si presentano regolarmente negli esercizi di tabacchi e nelle edicole per acquistare i famosi "grattini" (Gratta e Vinci e altre tipologie) o comunque per svolgere altri giochi leciti

Ritenuto pertanto, in applicazione di quanto disposto dai DPCM 8 e 9 marzo 2020 e per ultimo dal DPCM 11 marzo 2020, disporre per motivi contingibili ed urgenti il divieto di esercizio dell'attività di gioco all'interno di tabacchi ed edicole

Ritenuto, altresì dettare disposizioni in merito all'esercizio di attività miste negli stessi locali;

Richiamato l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000;

ORDINA

Per quanto disposto in premessa, con decorrenza immediata e fino al 25 marzo 2020 quanto di seguito:

Gli esercizi nei cui locali si svolgono attività miste (ad esempio bar, tabacchi, edicole e gioco lecito) sono autorizzati a svolgere esclusivamente le attività consentite dal DPCM 11 marzo 2020 e hanno l'obbligo della sospensione immediata di tutte le tipologie di gioco lecito che prevedono vincite in denaro, incluso gratta, lotto e 10elotto.

AVVERTE

che il mancato rispetto della presente ordinanza è punito ai sensi dell'art. 650 c.p., salvo che il fatto non costituisca più grave reato

Copia del presente provvedimento viene trasmesso agli organi di controllo per le verifiche e gli adempimenti di competenza

INFORMA

1. che ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 4, della Legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i., contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. della Toscana ai sensi della L. n. 1034/1971 del 06/12/1971, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica o, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971 del 24/11/1971 entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica.

IL SINDACO
(Nicola Tesi)